



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 09/11/2023

**DETERMINAZIONE N. 206/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "MONDOIMMOBILIARE DI PINARDI MARIA"**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Mondoimmobiliare di Pinardi Maria", con sede in Sirmione (BS) piazza Castello n. 10, iscritta nel Registro delle Imprese al n. PNMRA76R52B157E;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 456073 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 19 aprile 2004, l'attività di mediazione immobiliare e a titolo oneroso e che la signora Maria Pinardi risulta essere titolare dell'impresa e preposta alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 138088 del 13 dicembre 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i periodi:

- dal 1° gennaio 2017 al 21 marzo 2017;
- dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 16 giugno 2023, prot. n. 48840, a carico dell'impresa in parola nella persona della titolare signora Maria Pinardi che è stata invitata a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 5 luglio 2023, come da verbale di audizione n. 23080/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare e a titolo oneroso per i periodi dal 1° gennaio 2017 al 21 marzo 2017 e dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi

professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che la signora Maria Pinardi ha stipulato, in data 21 marzo 2017 e in data 1° gennaio 2021, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa individuale "Mondoimmobiliare di Pinardi Maria", nella persona della titolare e preposta alla mediazione signora Maria Pinardi;

#### d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale "Mondoimmobiliare di Pinardi Maria", nella persona della titolare e preposta alla mediazione signora Maria Pinardi, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 18 al 20 gennaio 2024 compresi;

#### a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

#### i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto

di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it) alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)